



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Università degli Studi di Perugia

Amministrazione Centrale
Prot. Uscita del 10/07/2008
nr. 0033725



Al Pro-Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimenti e Centri
Ai Presidenti dei Consigli di Corso, di Intercorso e Interfacoltà
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Dirigenti
A Tutto il personale tecnico-amministrativo

e, p.c. Alla Delegazione Sindacale di Ateneo

Oggetto: **D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - interpretazione art. 71, comma 2, del Dipartimento delle Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 45/08 DFP-0031725-04/07-2008-1.2.3.**

Facendo riferimento alla circolare del 27.06.2008 prot. nr. 0031903 ed a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si rimette di seguito uno stralcio del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 45/08 (DFP-0031725-04/07-2008-1.2.3) interpretativo dell'inciso di cui al comma 2 dell'art. 71, D.L. 25 giugno 2008: " ***l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica***".

Detto parere recita: " Considerando che, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro" (Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all'art. 71 del decreto legge 112/2008."

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con la precedente circolare prot. 31903 del 27.06.2008 si precisa che la certificazione medica predetta può essere rilasciata anche dal medico di famiglia, in quanto convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale di cui fa parte, alla condizione che dal certificato risulti, in modo incontrovertibile, che il medico è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ed operi in tale veste.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni già impartite con la circolare predetta e con le precedenti già emanate sull'argomento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
Dott. Maurizio PADIGLIONI